



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Presentazione

La presente sezione di “Legislazione e giurisprudenza costituzionale e comunitaria” comprende sei pronunce, quattro della Corte EDU e due della Corte costituzionale.

Il caso *Christian Religious Organization of Jehovah's Witnesses in the NKR v. Armenia* si riferiva alle denunce, presentate ai sensi degli artt. 9, 11 e 14 della Convenzione, aventi ad oggetto il rifiuto delle autorità “NKR” di registrare il ricorrente come organizzazione religiosa, così violando il suo diritto alla libertà di religione e di associazione e ponendo in essere una discriminazione per motivi di religione. La Corte ha stabilito che il rifiuto da parte delle autorità nazionali di concedere lo *status* di persona giuridica a un'associazione, religiosa o meno, di individui costituisca un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di associazione. Al contempo, i giudici di Strasburgo hanno statuito che quando sia in discussione l'organizzazione di una comunità religiosa, il rifiuto di riconoscerla come persona giuridica costituisca un'ingerenza nel diritto alla libertà di religione, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

Il caso *Assemblée Chrétienne des Witnesses de Jehovah d'Anderlecht et autres v. Belgique* riguardava congregazioni di Testimoni di Geova che avevano lamentato il rifiuto opposto dalle autorità belghe alla loro richiesta di esenzione dal pagamento dell'imposta sulla proprietà per gli immobili situati nella regione di Bruxelles-Capitale, destinati ad attività culturali. Secondo un'ordinanza del 23 novembre 2017 emanata dal legislatore della Regione di Bruxelles-Capitale, dall'esercizio 2018 l'esenzione si applicava solo alle “religioni riconosciute”, categoria che non comprendeva le congregazioni ricorrenti. La Corte EDU ha rilevato che la procedura relativa al riconoscimento non era supportata da garanzie sufficienti contro la discriminazione, sicché la disparità di trattamento subita dalle congregazioni ricorrenti non aveva una giustificazione ragionevole e oggettiva. In presenza, dunque, di un intrinseco rischio di arbitrarietà, non era ragionevole attendersi che le comunità religiose, al fine di rivendicare l'esenzione in oggetto, si sottoponevano a una procedura che difettava di garanzie minime. Su queste basi, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che le determinazioni assunte dalle autorità del Belgio si ponessero in contrasto con l'art. 14 (divieto di discriminazione) unitamente all'articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) della CEDU e all'art. 1 del Protocollo n. 1 (tutela dei beni) alla Convenzione stessa.

Il caso *Taganrog LRO and others v. Russia* aveva ad oggetto la legittimità dei provvedimenti di scioglimento forzato delle organizzazioni religiose dei Testimoni di Geova in Russia, di divieto della loro letteratura religiosa e di chiusura del loro sito web internazionale con l'accusa di estremismo, nonché la revoca del permesso di distribuire riviste religiose, il perseguimento penale di singoli Testimoni di Geova e la confisca dei loro beni. In tale pronuncia la Corte EDU ha stabilito, fra l'altro, che nella condotta tenuta dalle autorità russe sia configurabile una violazione dell'art. 9 CEDU, letta alla luce dell'art. 11, a causa dello scioglimento forzato dell'organizzazione Taganrog LRO. Nel considerare le accuse mosse contro questa organizzazione, la Corte ha ritenuto che le autorità russe non abbiano prospettato alcun elemento che giustificasse un'interferenza con i diritti dei ricorrenti sulla libertà di religione, espressione o associazione. Essa ha precisato che l'ingerenza non sia "prescritta dalla legge" in quanto fondata sulle disposizioni della Legge sulla soppressione dell'estremismo, legge che non avrebbe rispettato il principio di legalità, a motivo della configurazione eccessivamente ampia della nozione di "estremismo". Adottando tale nozione, infatti, qualsiasi condotta, anche se priva di odio o di animosità, potrebbe essere classificata come "estremista" e censurata. La legge sull'estremismo era stata dunque utilizzata in modo improprio per l'accusa di credenti o ministri di culto sulla base del solo credo professato. Per i giudici di Strasburgo, ancora, dichiarare "estremiste" le pubblicazioni dei Testimoni di Geova e sanzionare i ricorrenti per il possesso o la distribuzione delle pubblicazioni ha costituito una "interferenza da parte di un'autorità pubblica" sul loro diritto alla libertà di espressione ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, che deve essere interpretato alla luce dell'art. 9 per tener conto del carattere religioso delle pubblicazioni e della loro destinazione a fini religiosi. La Corte ha sostenuto, poi, che l'irrogazione di sanzioni penali per la manifestazione di convinzioni religiose abbia costituito un'ingerenza sull'esercizio del diritto alla libertà di religione ai sensi dell'art. 9, par. 1, della Convenzione.

Nel caso *Abdullah Yalçın v. Turkey* il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 9 CEDU a causa del rifiuto delle autorità del carcere di massima sicurezza di tipo D di Diyarbakır di adottare i provvedimenti idonei a consentirgli di offrire la preghiera del venerdì, che era prescritta dalla religione islamica. La Corte ha affermato che l'art. 9 non tutela ogni atto motivato o ispirato da una religione o un credo e non garantisce sempre il diritto di comportarsi nella sfera pubblica nella maniera dettata dalla propria religione o dalle proprie convinzioni. A questo riguardo, i giudici di Strasburgo hanno osservato che le carceri di massima sicurezza, come quella in cui è stato recluso il ricorrente, sono soggette a una serie di norme più rigorose, che possono richiedere limitazioni più severe all'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 CEDU. Questo dato da solo non dovrebbe essere inter-

pretato, però, come escludente qualsiasi ponderazione reale degli interessi individuali e pubblici concorrenti, ma dovrebbe piuttosto essere interpretato alla luce delle circostanze di ogni singolo caso. Su questo punto, alla Corte non è sembrato che le autorità nazionali abbiano effettuato una valutazione individualizzata del rischio nei confronti del ricorrente; abbiano considerato se fosse stato classificato come un detenuto pericoloso o ad alto rischio o avesse altrimenti agito violentemente, tentato di evadere dal carcere o non avesse rispettato le regole disciplinari relative all'ordine carcerario. Più in generale, poi, il governo non è riuscito a dimostrare che le autorità nazionali abbiano soppesato gli interessi concorrenti in gioco, vale a dire la libertà di culto collettivo del ricorrente in carcere e gli interessi correlati all'ordine pubblico (sicurezza e ordine in carcere), adducendo ragioni pertinenti e sufficienti per il loro rifiuto. Su queste basi, la Corte ha ravvisato nella condotta delle autorità nazionali una violazione dell'art. 9 CEDU.

Passando alla giurisprudenza costituzionale, è da segnalare la sentenza n. 50, avente ad oggetto l'ammissibilità del referendum abrogativo riferito a parti dell'art. 579 cod. pen. (Omicidio del consenziente). Come ricorda la Consulta, il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., nonché, in modo esplicito, dall'art. 2 CEDU, è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo, cioè di quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Esso concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto della persona, e da esso discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Il cardinale rilievo del valore della vita, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale, ignori le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima. L'art. 579 cod. pen., che configura il delitto di omicidio del consenziente, erige una "cintura di protezione" indiretta rispetto all'attuazione di decisioni in danno dell'autore dell'atto abdicativo, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale, seppure configurato come fattispecie autonoma di reato, punita con pena più mite di quella prevista in via generale per il delitto di omicidio, in ragione del ritenuto minor disvalore del fatto.

La Corte costituzionale perviene quindi alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nell'art. 579 cod. pen.,

nel comma primo, delle parole: «la reclusione da sei a quindici anni.»; dell'intero comma secondo; nel comma terzo, delle parole «Si applicano». Secondo i giudici del Palazzo della Consulta, infatti, il quesito referendario è costruito con la c.d. tecnica del ritaglio, in modo da provocare la saldatura dei brani linguistici che permangono. In tal modo, eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consentito e limitando l'applicabilità delle disposizioni sull'omicidio comune alle sole ipotesi di invalidità del consenso indicate dalla disposizione, il testo risultante escluderebbe implicitamente, ma univocamente, *a contrario sensu*, la rilevanza penale dell'omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma verrebbe a sancire, all'inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo, "liberalizzando" il fatto a prescindere dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa – affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo -, sino al mero *taedium vitae*, ovvero pure a scelte che implicino, comunque sia, l'accettazione della propria morte per mano altrui, compreso il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo, le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte. Né la normativa di risulta potrebbe essere reinterpretrata alla luce delle forme previste per il consenso informato – legge n. 219 del 2017 – e in presenza delle condizioni indicate dalla sentenza costituzionale n. 242 del 2019, che subordinano l'esclusione della punibilità per il finitimo reato di aiuto al suicidio, perché nulla autorizzerebbe a ritenere che l'esonazione da responsabilità resti subordinata al rispetto della "procedura medicalizzata" prefigurata dalla legge indicata. Discipline come quella dell'art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, se possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, non possono invece essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest'ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale.

Nella sent. n. 131 del 2022, infine, la Corte costituzionale ha affermato che l'attribuzione automatica del cognome paterno, che l'art. 262, co. 1 c.c. prevede in caso di riconoscimento del figlio appena nato, è irragionevolmente discriminatoria nei confronti della madre, in contrasto col principio sancito, in via generale, dall'art. 3 Cost., e risulta limitativa del diritto inviolabile all'identità personale del figlio, implicitamente riconosciuto dall'art. 2 Cost.

Quanto ai genitori, essa non trova alcuna giustificazione nelle «finalità di salvaguardia dell'unità familiare», per il cui perseguimento la lettera dell'art. 29 Cost. consente di derogare alla pari ordinazione dei coniugi, dal momento

che «l'unità “si rafforza [proprio] nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità”» (sentenze 1970, n. 133, e 2016, n. 286).

Quanto, invece, al minore, deve considerarsi il suo interesse a veder rispecchiata, nel cognome con cui egli si relaziona in società, la propria identità familiare, costituita non solo dal rapporto col padre, ma anche da quello con la madre e da quello, paritario, esistente tra i genitori, che la disciplina attuale tende ad oscurare. La stessa Consulta ricorda come puntuali sollecitazioni alla modifica dell'attuale disciplina, del resto, siano emerse dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 7 gennaio 2014, ric. 77/07, *Cusan e Fazzo*, § 66) e siano state rivolte al legislatore italiano dalla stessa Consulta, anche alla luce dell'impegno ad «eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari [...] compresa la scelta del cognome», assunto dall'Italia all'art. 16 CEDAW (sentenza 16 febbraio 2006, n. 61, cfr. già il monito contenuto nell'ordinanza 11 febbraio 1988, n. 176). Su queste basi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. L'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ. determina, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quella dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito»; della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre; dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti]. I giudici del Palazzo della Consulta hanno inoltre sollecitato un intervento del legislatore finalizzato, per un verso, ad impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome e, per altro verso, a valutare l'interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.

CORTE EDU

Case of Christian religious organization of Jehovah's Witnesses in the Nkr v. Armenia (Application no. 41817/10); 22 giugno 2022

INTRODUZIONE

1. Il caso riguarda le denunce, sollevate ai sensi degli articoli 9, 11 e 14 della Convenzione, secondo cui il rifiuto delle autorità “NKR” di registrare il ricorrente come organizzazione religiosa ha violato il suo diritto alla libertà di religione e di associazione e ha costituito una discriminazione per motivi di religione

(...)

QUADRO GIURIDICO RILEVANTE

37. La sezione 1 della legge “NKR” sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose prevede che la libertà di coscienza e di espressione della fede dei cittadini è garantita nella “NKR”. Ogni cittadino è libero di decidere il proprio atteggiamento nei confronti della religione, ha il diritto di professare o meno una religione e di praticare riti religiosi individualmente o insieme ad altri cittadini.

38. La sezione 3, paragrafo 1, afferma che nessuna coercizione o violenza può essere utilizzata per influenzare la decisione di un cittadino di partecipare o meno a messe, riti e cerimonie religiose e studi religiosi. (...)

B. Meriti

1. Le argomentazioni delle parti

(a) Il richiedente

51. Il ricorrente ha affermato che, a causa del rifiuto della registrazione, i Testimoni di Geova erano stati privati del diritto di avere una persona giuridica che consentisse loro di agire collettivamente. La conseguenza immediata di tale rifiuto sono state irruzioni illegali in incontri religiosi tenuti in case private e locali in affitto, nonché perquisizioni arbitrarie e procedimenti giudiziari da parte delle autorità. Di conseguenza, i Testimoni di Geova erano considerati una religione vietata.

(...)

Il governo

53. Il Governo sostenne che non vi era stata alcuna interferenza con le operazioni del ricorrente nel territorio della “NKR”. I testimoni di Geova erano liberi di svolgere le loro attività, anche convocando assemblee. Hanno inoltre affermato che il riconoscimento o la registrazione ufficiale non erano necessari affinché un'organizzazione religiosa operasse efficacemente nella “NKR”. Le organizzazioni religiose e i loro membri godevano dei loro diritti alla liber-

tà di pensiero, coscienza e credo indipendentemente dalla registrazione, come avevano fatto i Testimoni di Geova fino ai giorni nostri. (...)

2. La valutazione della Corte

(a) Se c'è stata un'interferenza

57. La Corte ribadisce che il rifiuto da parte delle autorità nazionali di concedere lo status di persona giuridica a un'associazione, religiosa o meno, di individui costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di associazione (cfr. – Arcidiocesi ortodossa di Ohrid del Patriarcato di Peć” c. ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, n. 3532/07, § 78, 16 novembre 2017). Quando è in discussione l'organizzazione di una comunità religiosa, è stato ritenuto che il rifiuto di riconoscerla come persona giuridica costituisca un'ingerenza nel diritto alla libertà di religione ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 14 OF THE CONVENTION

A. Le argomentazioni delle parti

82. Il ricorrente si lamentò che il rifiuto delle autorità “NKR” di registrarlo era stato anche in violazione dell'articolo 14 della Convenzione, che recita come segue:

“Il godimento dei diritti e delle libertà enunciati nella [] Convenzione deve essere garantito senza discriminazioni di alcun tipo come sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, associazione con una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro stato”.

83. La ricorrente sostenne di essere stata discriminata dallo Stato in quanto trattata in modo diverso dalle altre religioni che godevano di uno status giuridico nella “NKR”.

84. Il Governo ha sostenuto che il rifiuto della registrazione del ricorrente era stato condizionato dalla non conformità dei documenti presentati ai requisiti legali e alle preoccupazioni per la sicurezza nazionale e non dal trattamento discriminatorio del ricorrente o dei suoi membri. Hanno affermato che un certo numero di altre organizzazioni religiose erano state registrate nella “NKR” poiché avevano osservato le procedure prescritte

La valutazione della Corte

85. Il rifiuto di registrare il ricorrente è già stato esaminato ai sensi degli Articoli 9 e 11 della Convenzione. Non è necessario farlo ulteriormente con riferimento all'articolo 14 della Convenzione

Fonte: www.echr.coe.int

***Affaire Assemblée Chrétienne des Témoins de Jéhovah
d’Anderlecht et autres c. Belgique (Requête no 20165/20);
5 aprile 2022 (definitiva 5 luglio 2022)***

INTRODUZIONE

1. La presente causa riguarda la privazione per i ricorrenti, membri delle congregazioni dei Testimoni di Geova, a partire dall’anno d’imposta 2018, del beneficio dell’esonazione dall’imposta sugli immobili relativa agli immobili destinati al pubblico esercizio della loro religione, non avendo soddisfatto il nuovo criterio previsto dalla legge, ovvero l’appartenenza a una “religione riconosciuta”.

(...)

In realtà

(...)

Il 23 novembre 2017 il legislatore della Regione Bruxelles-Capitale ha adottato un’ordinanza “che effettua gli adeguamenti legislativi in vista dell’assunzione del servizio tributario immobiliare da parte della Regione Bruxelles-Capitale”. Il testo della citata ordinanza prevedeva che sarebbe entrata in vigore a partire dall’anno d’imposta 2018 l’imposta sugli immobili relativi agli immobili siti nella Regione di Bruxelles-Capitale destinati al pubblico esercizio di una religione.

(...)

6. I ricorrenti, nove congregazioni di Testimoni di Geova, non appartenenti ad una religione riconosciuta, non beneficiano quindi più dell’esonazione di cui avevano finora goduto nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale.

(...)

22. Poiché i ricorrenti hanno concentrato le loro critiche sul nuovo criterio che ora riserva alle sole religioni riconosciute il beneficio dell’esonazione dall’imposta sulla proprietà per gli edifici adibiti al pubblico esercizio del culto, la Corte ritiene che la questione sollevata dalla presente causa sia soprattutto quella dell’esistenza di una disparità di trattamento tra religioni riconosciute e religioni non riconosciute

(...)

23. I ricorrenti si considerano vittime di discriminazione, in quanto, attraverso l’applicazione della nuova normativa di Bruxelles, la concessione del beneficio dell’esonazione dall’imposta sugli immobili è ora subordinata al fatto di appartenere ad una “religione riconosciuta. Si basano sull’articolo 14 della Convenzione, preso insieme agli articoli 9 e 11 della Convenzione e all’articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione. (...)

7. Il Governo ha riconosciuto l'esistenza di una differenza di trattamento. Afferma, tuttavia, che tale disparità di trattamento si basa su una giustificazione ragionevole e oggettiva, persegue una finalità legittima e che esiste un rapporto ragionevole e proporzionato tra la finalità e i mezzi utilizzati. In particolare, il Governo sottolinea che l'obiettivo del legislatore di Bruxelles era quello di contrastare l'evasione fiscale e di impedire che venissero concesse esenzioni agli edifici adibiti all'esercizio di una religione che, in pratica, non è una e con l'unico obiettivo di consentire l'esenzione dell'edificio. Ritiene che il criterio di riconoscimento della setta a livello federale sia un criterio oggettivo che consente di evitare di lasciare all'erario la valutazione dell'autenticità della setta.

(...)

53. La Corte rileva, d'altra parte, che la procedura relativa al riconoscimento delle religioni non è nemmeno disciplinata da alcun testo, legislativo o addirittura regolamentare. Ne consegue, in particolare, che l'esame di una domanda di riconoscimento non è accompagnato da alcuna garanzia, sia per quanto riguarda l'effettiva adozione della decisione che pronuncia su tale domanda, sia per quanto riguarda l'iter che precede tale decisione, sia il ricorso che potrebbe, ove necessario, esercitarsi successivamente nei suoi confronti. La Corte osserva in particolare, a seguito dei ricorrenti, che nessun termine disciplina tale procedura di riconoscimento.

(...)

Fonte: www.echr.coe.int

Case of Taganrog Lro and other v. Russia; 7 giugno 2022

(...) INTRODUZIONE

1. Il caso riguarda lo scioglimento forzato delle organizzazioni religiose dei Testimoni di Geova in Russia, il divieto della loro letteratura religiosa e del loro sito web internazionale con l'accusa di estremismo, la revoca del permesso di distribuire riviste religiose, il perseguimento penale di singoli Testimoni di Geova e la confisca dei loro beni

(...)

I. CIRCOSTANZE DEI SINGOLI CASI

A. Scioglimento forzato dell'organizzazione Taganrog, confisca dei suoi beni e divieto di pubblicazioni (domanda n. 32401/10)

Reagendo alla lettera del vice procuratore generale, il 13 settembre 2007 un vice procuratore regionale di Rostov ha ordinato a tutti i pubblici ministeri della città e del distretto di effettuare ispezioni alle organizzazioni religiose dei Testimoni di Geova:

“Le strutture dell'organizzazione religiosa straniera (FRO) dei Testimoni di Geova, registrata ... nella regione di Rostov, funzionano attivamente nel territorio della regione di Rostov. L'organizzazione, ovviamente, rifiuta di riconoscere l'autorità statale nei paesi in cui sono ubicate le sue filiali. L'attività del FRO è stata vietata in diverse giurisdizioni.

Nonostante abbiano una registrazione ufficiale, svolgendo la loro attività di culto i seguaci del FRO dei Testimoni di Geova commettono regolarmente violazioni della legge russa. In particolare predicano il rifiuto di adempiere alle responsabilità civili (servizio nell'esercito, pagamento delle tasse, commissione di illeciti amministrativi e penali). Proibiscono ai loro seguaci di accettare assistenza medica sotto forma di trasfusioni di sangue con conseguente morte o gravi danni alla loro salute, compresa quella dei bambini. Una caratteristica dell'organizzazione è l'aggressività che mostra apertamente nei confronti dei rappresentanti di altre confessioni religiose.

(...)

B. Divieto e confisca delle pubblicazioni religiose

(...) le pubblicazioni proclamavano la superiorità della religione dei Testimoni di Geova. Il numero delle pubblicazioni è stato poi ridotto a diciotto, ritirando dall'esame le pubblicazioni ritenute estremiste dal tribunale di Rostov.

(...) i testi non contenevano segni di estremismo ma che potevano “causare l'incitamento all'ostilità verso altre religioni” e contenevano “tracce di propaganda della superiorità di una religione sulle altre.

(...)

2. La valutazione della Corte

(a) Esistenza di interferenza

197. Non c'è controversia tra le parti che dichiarare “estremiste” le pubblicazioni dei Testimoni di Geova e sanzionare i ricorrenti per il possesso o la distribuzione delle pubblicazioni costituisse “interferenza da parte di un'autorità pubblica” con il loro diritto alla libertà di espressione ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione che deve essere interpretata alla luce dell'articolo 9 per tener conto del carattere religioso delle pubblicazioni e della loro destinazione d'uso a fini religiosi. Come ha affermato la Corte, “lo studio collettivo e

la discussione di testi religiosi da parte dei membri del gruppo religioso dei Testimoni di Geova [è] una forma riconosciuta di manifestazione della loro religione nel culto e nell'insegnamento" (vedi Kuznetsov e altri, sopra citata, § 57). Il divieto di pubblicazione interferiva anche con i diritti degli editori ricorrenti della letteratura dei Testimoni di Geova

(...)

240. La Corte ritiene che lo scioglimento forzato del Centro amministrativo e degli LRO dei Testimoni di Geova costituisse un'ingerenza nei diritti di queste organizzazioni e dei loro membri ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, letto alla luce dell'articolo 11. La decisione di scioglimento aveva l'effetto di privare le organizzazioni della personalità giuridica e di impedire loro di esercitare un'ampia gamma di diritti riservati dalla legge russa alle organizzazioni religiose registrate. Privava inoltre i singoli ricorrenti, in quanto loro membri, del diritto di manifestare la propria religione in comunità con altri e di svolgere attività che erano parte integrante della loro pratica religiosa

264. La Corte ribadisce che l'irrogazione di sanzioni penali per la manifestazione di convinzioni religiose costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di religione ai sensi dell'articolo 9 § 1 della Convenzione

Fonte: www.echr.coe.int

Case of Abdullah Yalcin v. Turkey (No. 2) (Application no. 34417/10); 14 giugno 2022

PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE

16. Il ricorrente lamentava che il suo diritto alla libertà di religione era stato violato a causa del rifiuto delle autorità di prendere le disposizioni necessarie nel carcere di massima sicurezza di tipo D di Diyarbakır per consentirgli di offrire alla congregazione la preghiera del venerdì, che era prescritto dall'Islam, dando luogo a una violazione dell'articolo 9 della Convenzione

(...)

a) Il richiedente

18. Notando che i detenuti potevano radunarsi una volta alla settimana per un'attività sportiva in un luogo designato dall'amministrazione penitenziaria, il ricorrente ha sostenuto che le autorità carcerarie avrebbero potuto assegnare una stanza, senza sostenere alcun onere, da quaranta a cinquanta metri qua-

drati dove da quaranta a cinquanta persone potevano radunarsi per offrire la preghiera congregazionale del venerdì, che era una richiesta di trattamento umano. Secondo il ricorrente, compiere atti di culto imposti dalla propria religione era un atto che dava pace interiore ai seguaci di tale religione. L'assegnazione di una sala per la preghiera congregazionale del venerdì che si tiene una volta alla settimana era quindi una necessità e il rifiuto delle autorità di farlo gli aveva causato grandi sofferenze mentali. (...)

Il governo

(...)

22. Per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente secondo cui la preghiera del venerdì era un atto di culto comunitario che non poteva essere offerto individualmente, il governo ha sostenuto che, secondo il punto di vista degli organismi religiosi e degli studiosi, la preghiera del venerdì della congregazione assumeva nell'Islam la forma di una pratica religiosa obbligatoria solo nel caso, tra l'altro, che la persona sia libera. Non vi era quindi alcun obbligo religioso da parte del ricorrente di offrire la preghiera del venerdì a causa della sua privazione della libertà.

(...)

26. La Corte ribadisce che l'articolo 9 non tutela ogni atto motivato o ispirato da una religione o un credo e non garantisce sempre il diritto di comportarsi nella sfera pubblica in modo dettato dalla propria religione o dalle proprie convinzioni

(...)

32. A tale proposito, la Corte rileva che le carceri di massima sicurezza, come quella in cui è stato rinchiuso il ricorrente, sono soggette a una serie di norme più rigorose, che possono richiedere un grado più elevato di restrizioni all'esercizio dei diritti ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione

La Corte conclude che il governo non è riuscito a dimostrare che le autorità nazionali soppesano gli interessi concorrenti in gioco adducendo ragioni pertinenti e sufficienti in modo conforme ai loro obblighi positivi ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione per garantire la libertà del ricorrente di manifestare la sua religione in comunità con gli altri, in particolare offrendo la preghiera del venerdì in carcere.

36. Di conseguenza c'è stata una violazione dell'Articolo 9 della Convenzione.

Fonte: *www.echr.coe.int*

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 2 marzo 2022, n. 50 (dec. 15 febbraio 2022, pubbl. 2 marzo 2022) (Omicidio del consenziente)

Abstract

È inammissibile la richiesta di abrogazione referendaria dell'art. 579 c.p., nella parte in cui esso punisce «chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui» (comma 1). Nel testo risultante dall'approvazione del quesito, l'intervento penale resterebbe circoscritto alle sole ipotesi in cui il consenso sia invalido perché prestato da persona minorenni o, comunque, incapace, ovvero perché frutto di violenza, minaccia, suggestione o inganno (comma 3). Senonché, il bilanciamento tra libertà di autodeterminazione e diritto alla vita, sotteso a tali modifiche, sarebbe del tutto irragionevole, perché priverebbe il secondo di quel «livello minimo di tutela legislativa» che è imposto dalla Costituzione (sentenza 28 gennaio 2005, n. 45; cfr., su un quesito referendario in tema di interruzione volontaria di gravidanza, la sentenza 10 febbraio 1997, n. 35).

«[P]rimo tra i diritti inviolabili dell'uomo» (sentenza 27 giugno 1996, n. 223) perché «presupposto per l'esercizio di tutti gli altri» (ordinanza 16 novembre 2018, n. 207; sentenza 22 novembre 2019, n. 242), il diritto alla vita accede, infatti, «all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» (sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146). Esso è implicitamente riconosciuto dall'art. 2 Cost. (sentenza 10 febbraio 1997, n. 35) e, in modo esplicito, dall'art. 2 CEDU, da cui deriva il preciso dovere, per il soggetto pubblico, di apprestarvi tutela anche contro la volontà dello stesso titolare. Quest'ultima, del resto, anche quando non sia propriamente viziata a livello genetico, può comunque derivare da situazioni di disagio, di abbandono, di difficoltà e di sofferenza, talora momentanee, a fronte delle quali scelte estreme ed irreparabili come quelle in discorso possono rivelarsi non abbastanza meditate (cfr. ancora ordinanza 16 novembre 2018, n. 207).

Va da sé che l'art. 579 c.p., seppur contenga una norma costituzionalmente necessaria e, quindi, non abrogabile tout court, non ha contenuto costituzionalmente vincolato, restando rimessa al legislatore la facoltà di modificarne l'attuale disciplina, nei limiti sopra indicati. Resta fermo, del resto, quanto già a suo tempo affermato dalla stessa Corte costituzionale sulla finitima fattispecie di aiuto al suicidio, ossia che l'art. 580 c.p., che lo puniva senza eccezioni, è da considerarsi illegittimo «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste [dalle] norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento [...] agevola l'esecuzione del proposito

di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente». Peraltro, nel dispositivo appena richiamato figurano molteplici cautele che – a differenza di quanto sostenuto dal Comitato promotore – con riferimento alla cd. normativa di risulta dell'art. 579 c.p. verrebbero a mancare del tutto, non potendosi a ciò rimediare neppure con la tecnica dell'interpretazione costituzionalmente orientata.

Dal Considerato in diritto:

3.1.– [I]l quesito referendario verte sull'art. 579 cod. pen., che configura il delitto di omicidio del consenziente. Si tratta di norma incriminatrice strettamente finitima, nell'ispirazione, a quella del

successivo art. 580 cod. pen., che incrimina l'aiuto (oltre che l'istigazione) al suicidio. [I]l legislatore erige una "cintura di protezione" indiretta rispetto all'attuazione di decisioni in suo danno, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale.

In quest'ottica, l'art. 579 cod. pen. punisce segnatamente, al primo comma, con la reclusione da sei a quindici anni «[c]hiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui». In tal modo, la norma esclude implicitamente, ma univocamente, che rispetto al delitto di omicidio possa operare la scriminante del consenso dell'offeso, la quale presuppone la disponibilità del diritto leso (art. 50 cod. pen.), accreditando, con ciò, il bene della vita umana del connotato dell'indisponibilità da parte del suo titolare.

L'omicidio del consenziente è configurato, pur tuttavia, come fattispecie autonoma di reato, punita con pena più mite di quella prevista in via generale per il delitto di omicidio (art. 575 cod. pen.), in ragione del ritenuto minor disvalore del fatto.

Nella medesima prospettiva di mitigazione del trattamento sanzionatorio, il secondo comma dell'art. 579 cod. pen. rende, altresì, inapplicabili all'omicidio del consenziente le circostanze aggravanti comuni indicate nell'art. 61 cod. pen.

Il successivo terzo comma dell'art. 579 cod. pen. sottrae, peraltro, al perimetro applicativo della fattispecie meno severamente punita, riportandole nell'alveo della fattispecie comune, le ipotesi nelle quali il consenso sia prestato da un soggetto incapace o risulti affetto da un vizio che lo rende invalido. La disposizione stabilisce, in particolare, che «[s]i applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore

degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpiteo con inganno».

3.2.– [...] Per effetto del ritaglio e della conseguente saldatura tra l'incipit del primo comma e la parte residua del terzo comma, la disposizione risultante dall'abrogazione stabilirebbe quanto segue: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpiteo con inganno».

Il risultato oggettivo del successo dell'iniziativa referendaria sarebbe, dunque, quello di rendere penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l'incapacità dell'offeso o per un vizio della sua formazione. [...] La norma verrebbe a sancire, all'inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo. [...]

3.3.– [N]on può essere [...] condivisa la tesi [...] stando alla quale la normativa di risulta andrebbe reinterpretata alla luce del quadro ordinamentale nel quale si inserisce [e cioè che] il consenso dovrebbe essere espresso nelle forme previste dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e in presenza delle condizioni alle quali questa Corte, con la citata sentenza n. 242 del 2019, ha subordinato l'esclusione della punibilità per il finitimo reato di aiuto al suicidio, di cui all'art. 580 cod. pen., non attinto dal quesito referendario (di modo che il consenziente dovrebbe identificarsi in una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche per lei assolutamente intollerabili, e

tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli). [...]

5.2.– Nel caso oggi in esame viene in considerazione un valore che si colloca in posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della persona.

[I]l diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., è «da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – “all'essenza dei

valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”» (sentenza n. 35 del 1997). Esso «concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona» (sentenza n. 238 del 1996).

Posizione, questa, confermata da ultimo, proprio per la tematica delle scelte di fine vita, nell’ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, ove si è ribadito che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall’art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), [...] è il «“primo dei diritti inviolabili dell’uomo”» (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri», ponendo altresì in evidenza come da esso discenda «il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire».

5.3.– [...] Vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, l’incriminazione dell’omicidio del consenziente assolve, in effetti, come quella dell’aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018), allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma occorre aggiungere: non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.

A questo riguardo, non può non essere ribadito il «cardinale rilievo del valore della vita», il quale, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, «in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale», ignori «le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite» (ordinanza n. 207 del 2018). Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima.

[...] Non si tratta di una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, non essendo quella ora indicata l’unica disciplina della materia compatibile con il rilievo costituzionale del bene della vita umana. Discipline come quella considerata possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano. [...]

5.4. – [L]’approvazione della proposta referendaria – che, come rilevato,

renderebbe indiscriminatamente lecito l'omicidio di chi vi abbia validamente consentito senza incorrere nei vizi indicati, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell'autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata – comporterebbe il venir meno di ogni tutela.

Fonte: *www.cortecostituzionale.it*

Sentenza 31 maggio 2022, n. 131 (dec. 27 aprile 2022, pubbl. 1° giugno 2022) (Attribuzione del doppio cognome)

Abstract

L'attribuzione automatica del cognome paterno, che l'art. 262, co. 1 c.c. prevede in caso di riconoscimento del figlio appena nato, è irragionevolmente discriminatoria nei confronti della madre, in contrasto col principio sancito, in via generale, dall'art. 3 Cost., e risulta limitativa del diritto inviolabile all'identità personale del figlio, implicitamente riconosciuto dall'art. 2 Cost.

Invero, essa non trova alcuna giustificazione nelle «finalità di salvaguardia dell'unità familiare», per il cui perseguimento la lettera dell'art. 29 Cost. consente di derogare alla pari ordinazione dei coniugi, dal momento che «l'unità “si rafforza [proprio] nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità”» (sentenze 1970, n. 133, e 2016, n. 286).

Per quanto riguarda, in particolare, il minore, deve considerarsi il suo interesse a veder rispecchiata, nel cognome con cui egli si relaziona in società, la propria identità familiare, costituita non solo dal rapporto col padre, ma anche da quello con la madre e da quello, paritario, esistente tra i genitori, che la disciplina attuale tende ad oscurare.

Puntuali sollecitazioni alla modifica dell'attuale disciplina, del resto, emergono dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 7 gennaio 2014, ric. 77/07, Cusan e Fazzo, § 66) e sono state rivolte al legislatore italiano dalla stessa Corte costituzionale, anche alla luce dell'impegno ad «eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari [...] compresa la scelta del cognome», assunto dall'Italia all'art. 16 CEDAW (sentenza 16 febbraio 2006, n. 61; cfr. già il monito contenuto nell'ordinanza 11 febbraio 1988, n. 176). Con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità delle vigenti disposizioni di stato civile, nella parte in cui esse non prevede-

vano l'attribuzione consensuale del cognome materno in aggiunta a quello paterno. In quell'occasione i limiti del *petitum* non le hanno, però, consentito di rimediare del tutto alla suddetta disparità di trattamento, lasciando impregiudicata (e quindi, allo stato, normativamente esclusa) sia l'omissione del cognome paterno, sia la prevalenza del cognome paterno in caso di mancato accordo. A tali lacune si è rimediato, nel presente giudizio, con ordinanza di autorimessione dell'11 febbraio 2021, n. 18, ampliativa della questione originariamente sollevata dal giudice a quo.

Esigenze di legalità costituzionale impongono di prevedere che il figlio, in caso di riconoscimento contemporaneo alla nascita, assuma i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che gli stessi optino per l'attribuzione del solo cognome paterno o materno. Qualora manchi l'accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, esso sarà surrogato da un provvedimento del giudice, da emanarsi tenuto conto del miglior interesse del minore.

Ne deriva l'illegittimità, come si diceva, dell'art. 262 c.c., ma anche, in via consequenziale, delle disposizioni che ne riproducono gli effetti in materia di stato civile e diritto del minore ad una famiglia (comb. disp. artt. 262, co. 1 c.c.; 299, co. 3 c.c., 27, co. 1 legge 4 maggio 1983, n. 184; 34 DPR 3 novembre 2000, n. 396, a norma dell'art. 2 legge 15 maggio 1997, n. 127), nonché in materia di adozione (art. 299, co. 3 c.c.; art. 27, co. 1 legge 4 maggio 1983, n. 184).

Resta, tuttavia, compito del legislatore ri-disciplinare compiutamente la materia, anche per prevenire il rischio che la normativa risultante dall'odierna sentenza di annullamento dia luogo, col succedersi delle generazioni, ad accostamenti di cognomi potenzialmente infiniti, nonché ad anomale diversità di cognome tra soggetti nati all'interno dei medesimi nuclei familiari.

Dal Considerato in diritto:

7.2.– Questa Corte, lungo un arco temporale che oramai ha superato il trentennio, è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma oggi all'esame.

Nel 1988, con riferimento al cognome del figlio nato nel matrimonio, ha rilevato che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall'art. 29 della Costituzione, anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro» (ordinanza n. 176 del 1988).

Trascorsi diciotto anni, questa Corte ha ribadito che «l'attuale sistema di

attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna» (sentenza n. 61 del 2006, ripresa dalla successiva ordinanza n. 145 del 2007).

Infine, dopo ancora due lustri, preso atto che, a «distanza di molti anni [dalle citate] pronunce, un “criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi”, non [era] ancora stato introdotto» (sentenza n. 286 del 2016), questa Corte, «in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità», ha accolto le questioni di legittimità costituzionale, che le erano state sottoposte, negli stretti limiti tracciati dal *petitum*. Ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non consente «ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», e ha esteso, in via consequenziale, i suoi effetti sia alla disposizione oggi censurata (l'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.), sia a quella sull'attribuzione del cognome all'adottato (maggiore d'età) da parte di coniugi (art. 299, terzo comma, cod. civ.).

[...]

9.– A fronte delle citate questioni occorre, dunque, evidenziare l'intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori.

Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona [...].

Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori.

10.– Nella fattispecie disegnata dall'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., l'identità familiare del figlio, che preesiste all'attribuzione del cognome, può scomporsi in tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio, accogliendolo insieme in un nucleo familiare.

10.1.– La selezione, fra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre. [...]

L'automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la con-

testuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

Questa Corte ha da tempo rilevato (supra punto 7.2) che la norma sull'attribuzione del cognome del padre è il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006), il riflesso di una disparità di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata

sul matrimonio, si è proiettata anche sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto.

Si tratta di un automatismo che non trova alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l'interesse del figlio, né – come ha già rilevato questa Corte con riferimento all'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (sentenza n. 286 del 2016) – nel coordinamento tra principio di eguaglianza e «finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.». È, infatti, «“proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, poiché l'unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità” (sentenza n. 133 del 1970)» (sentenza n. 286 del 2016). [...]

10.2.– L'«importanza di un'evoluzione nel senso dell'eguaglianza dei sessi» viene, del resto, sottolineata anche dalla Corte EDU, che invita alla «eliminazione di ogni discriminazione [...] nella scelta del cognome», sul presupposto che «la tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non p[uò] giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, Ünal Tekeli, [paragrafi] 64-65)» (Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, paragrafo 66).

E, invero, sin dalla fine degli anni settanta, gli obblighi internazionali, cui si è vincolato l'ordinamento italiano, sollecitano l'«eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna», «in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari [...], compresa la scelta del cognome» (sentenza n. 61 del 2006, con riferimento all'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna [...], nonché alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, alla risoluzione n. 37 del 1978).

[...]

11.2.– Di conseguenza, questa Corte, preso atto che delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna è giunta a compimento, non può più esimersi dal rendere effettiva la «legalità costituzionale» (ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021). [...]

13. – [...] Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno

dei genitori, è necessario il loro accordo [...]. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.

Ove difetti l'accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che è parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell'intervento giudiziale.

Si deve, pertanto, dichiarare costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. [...]

14.– L'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ. determina, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quella dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito»; della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre; dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti].

Fonte: www.cortecostituzionale.it